

**REGOLAMENTO
PER LA
GESTIONE
DEI
RIFIUTI URBANI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2005

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 31/05/2005.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo d'applicazione e finalità
- Art. 2 - Prevenzione della produzione di rifiuti
- Art. 3 - Recupero dei rifiuti
- Art. 4 - Promozione della raccolta differenziata
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Classificazione
- Art. 7 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- Art. 8 - Esclusioni
- Art. 9 - Competenze del Comune
- Art. 10 - Oneri dei produttori e dei detentori
- Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 12 - Divieti di abbandono e obbligo di Bonifica
- Art. 13 - Gestione ambiti territoriali ottimali

TITOLO II

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

- Art. 14 - Definizioni
- Art. 15 - Conferimento
- Art. 16 - Raccolta
- Art. 17 - Divieto di accesso nelle proprietà private
- Art. 18 - Trasporto

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 19 - Definizioni
- Art. 20 - Raccolta, spazzamento e trattamento
- Art. 21 - Modalità di espletamento del servizio
- Art. 22 - Cestini stradali
- Art. 23 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 24 - Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 25 - Pulizia dei mercati
- Art. 26 - Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 27 - Aree adibite a luna – park, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 28 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 29 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni
- Art. 30 - Volantinaggio
- Art. 31 - Animali
- Art. 32 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- Art. 33 - Disciplina generale
- Art. 34 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 35 - Rifiuti inerti
- Art. 36 - Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
- Art. 37 - Rifiuti speciali e pericolosi - Obblighi dei produttori

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Riferimenti Normativi
- Art. 39 - Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione e finalità

(D. Lgs. 22/97-art. 2)

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Moneglia

Le finalità del presente regolamento si identificano come segue:

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune di Moneglia, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 2

Prevenzione della produzione di rifiuti

(D. Lgs. 22/97-art. 3)

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) La determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 3

Recupero dei rifiuti

(D. Lgs. 22/97-art. 4)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 4

Promozione della raccolta differenziata

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e **delegate alla Comunità Montana della "Val Petronio"**.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n° 22/97.

Art. 5

Definizioni

(D. Lgs. 22/97-art. 6)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1.1 **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nella Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 1.2 **rifiuto assimilato ai rifiuti urbani**: il rifiuto definito nel successivo art. 7 del presente regolamento;

- 1.3 **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 1.4 **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 1.5 **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 1.6 **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 1.7 **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- 1.8 **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- 1.9 **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/07;
- 1.10 **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 1.11 **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- 1.12 **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;
- a) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi nell'anno;
- b) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi: il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- c) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 1.13 **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 1.14 **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

PROVINCIA DI GENOVA

- 1.15 **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specifiche con apposite norme tecniche;
- 1.16 **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- 1.17 **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti da imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti etc.
- 1.18 **frazione umida**: la frazione organica comportabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;
- 1.19 **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
- 1.20 **cernita**: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;
- 1.21 **raccolta a chiamata e/o programmata**: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- 1.22 **conferimento**: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;
- 1.23 **stazione ecologiche di base**: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- 1.24 **stazioni ecologiche**: le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili in orari prestabiliti;
- 1.25 **piattaforme ecologiche**: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
- 1.26 **rifiuti speciali recuperabili**: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- 1.27 **rendiconto annuale della raccolta differenziata**: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;
- 1.28 **D.Lgs. 22**: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;
- 1.29 **Codice CER**: codice catalogo europeo di cui alla Direttiva M.A. e T.T. del 9.04.2002 e ss.mm.ii.;
- 1.30 **Riutilizzo**: utilizzare una cosa che sia già stata usata;
- 1.31 **Riciclaggio**: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;
- 1.32 **Recupero**: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

Art. 6

Classificazione

(D. Lgs. 22/97-art. 7)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:

1. sono rifiuti urbani:

- a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli in cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani** (art. 7 del presente Regolamento);
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

2. sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro industriali;
- b. i rifiuti (chiamati anche inerti) derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore , rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

3. **sono rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui alla Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero Ambiente e Tutela Territorio e ss.mm.i..

Art. 7

Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(D. Lgs. 22/97-artt. 18 e 21)

La procedura della assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti è quella definita ed elencata nelle deliberazioni del C.C. n. 30 del 9 luglio 1998 e n. del 31/05/2005 allegate al presente Regolamento come allegato 1.

PROVINCIA DI GENOVA

Art. 8

Esclusioni

(D. Lgs. 22/97-art. 8)

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) **i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata**, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma III - del D.L.vo 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto;
- b) **i rifiuti radioattivi;**
- c) **i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;**
- d) **le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:** materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) **le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;**
- f) **i materiali esplosivi in disuso;**
- g) **le terre da scavo se non soggette alla normativa di cui al D.M. 471/99 e ss.mm.ii.**

Art. 9

Competenze del comune

(D. Lgs. 22/97-art. 21)

Le competenze del Comune sono dettagliate nell'art. 21 del D. Lgs. 22/97 ed effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 22/97 (Ambiti Territoriali Ottimali) e ss.mm.ii..

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

(D. Lgs. 22/97-art.10)

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato od ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs 22/97 e ss.mm.ii. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs. 22/97.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Art 11

Ordinanze contingibili ed urgenti

(D. Lgs. 22/97-art. 13)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico – sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art 12

Divieti di abbandono e obbligo di Bonifica

(D. Lgs. 22/97-artt.14 e 17)

- 1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.**
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 44 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui si deve provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
5. **Chiunque cagiona , anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale si superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento in applicazione del Decreto Ministero dell'Ambiente 471/1999 e ss.mm.ii. e secondo le modalità in esso contenute.**

Art. 13

Gestione ambiti territoriali ottimali (ATO)

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 18/1999 e ss.mm.ii.

TITOLO II

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

Art. 14

Definizioni

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi delle deliberazioni del C.C. n. 30 del 9 luglio 1998 e n. del 31/05/2005 allegate al presente Regolamento come allegato 1.

Art. 15
Conferimento

1. **I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati**, così come definiti rispettivamente agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi ed è fatto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a) i rifiuti domestici ingombranti;
- b) i rifiuti pericolosi ;
- c) i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- d) sostanze allo stato liquido;
- e) materiali in fase di combustione;
- f) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- g) le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- h) rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

E' facoltà del Gestore del Servizio provvedere alla distribuzione di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti il raggiungimento del cassonetto più vicino a distanza superiore ai 200 metri.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.

E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.

Essendo presente la raccolta attrezzata di carta ed imballaggi mediante cassonetti all'uopo predisposti da parte del Gestore del Servizio, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi.

2. **I rifiuti interni ingombranti** non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la esportazione hanno luogo secondo le disposizioni approvate dal Comune e pubblicizzate dal Gestore.
3. **I rifiuti urbani pericolosi** così come identificati dai codice CER della Direttiva 9 aprile 2002 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
 - a) **Le pile esauste** devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati: presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio, altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente.
 - b) **I farmaci scaduti** o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e la sede della locale Pubblica Assistenza.
 - c) **Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"** rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso l'ECOCENTRO della Comunità Montana della "Val Petronio", situato in Comune di Casarza Ligure (GE), così come per gli altri prodotti per i quali è previsto il servizio, quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
 - d) **I prodotti identificati nell'elenco con asterisco "*" nella Direttiva del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 di cui allegato A – parte introduttiva punto 4. e seguenti** devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori o quanto altro identificato presso i centri a ciò autorizzati.

Art. 16

Raccolta

1. Individuazione

- a) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente, il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- b) Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a metri lineari 200 dal più vicino contenitore portarifiuti all'accesso della proprietà privata.

2. Sistemi di raccolta

il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

3. Periodicità della raccolta

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.

4. Dotazione di cassonetti e bidoni

La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

- a) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
- b) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia.
- c) Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.
- d) I bidoni o gli altri contenitori similari, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione e da tale posizione non vanno rimossi, se non da personale addetto e per opportuni motivi.

5. Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani, dettagliati nelle deliberazioni del C.C. n. 30 del 9 luglio 1998 e n. del 31/05/2005 allegate al presente Regolamento come allegato 1, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio e i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, e del Comune.

6. Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 17

Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. **In casi particolari**, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.

4. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 18

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della nominativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 1, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 19

Definizioni

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
- b) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, destinati anche alla raccolta differenziata.

Art. 20

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. **I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni** vengono effettuati dal gestore del servizio e comprendono:
 - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

2. **Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge** in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.
3. **Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi** è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti Settori comunali e provinciali.
4. **Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni** è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
 - b) le piazze
 - c) i marciapiedi
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate
 - e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi pubbliche attrezzate ed i parchi urbani.

Art. 21

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 22

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati giornalmente dagli operatori addetti.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.
4. E' divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.

Art. 23

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali.
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A.L. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 24

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 25

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto

ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

Art. 26

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. **All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.**
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 27

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 28

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 29

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 30

Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

Art. 31

Animali

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

E' altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare colombi ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

Art. 32

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 33

Disciplina generale

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e s.mmi.

Art. 34

Veicoli a motore, rimorchi e simili

In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:

1. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
2. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
3. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
4. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
5. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

Rifiuti inerti

1. E' vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all'interno dei contenitori per rifiuti urbani.
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.von° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.
3. E' fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, attraverso specifici accordi di programma.

Art. 36

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

- 1. I rifiuti sotto elencati sono disciplinati, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dal regolamento di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254:**
 - a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento;
 - f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
 - g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
- 2. Rifiuti da esumazione e da estumulazione**
 - a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
 - b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
 - c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma b).

- d) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
 - e) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del DPR 254/2003.
 - f) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del DPR 254/2003, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- 3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**
- a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 - b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del DPR 254/2003.

Art. 37

**Rifiuti speciali e pericolosi
Obblighi dei produttori**

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 e in conformità:

- al D.P.C.M. del 27 luglio 1984
- alla Legge N. 475 del 9 novembre 1988;
- al D.M.A. del 26 gennaio 1990;
- al D.M.A. del 29 maggio 1991;
- al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;
- al D.L. 267/2000;
- D.M. 12 giugno 2002 n. 161:
- all'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
- alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);
- al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
- al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 - pubblicato su GU n. 211 del 11-9-2003).

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 2002 n. 138 recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto".

Art. 39

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- 1) per violazione alle norme dell'art. 15: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:
 - a) **da € 10,33 ad € 77,47;**
- 2) per violazione alle norme dell'art. 15: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
 - a) **da € 103,29 ad € 464,81 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi;**
 - b) **da € 103,29 ad € 464,81 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;**
 - c) **da € 154,94 ad € 1.084,56 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi;**
- 3) per violazione alle norme dell'art. 16: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
 - a) **da € 25,82 ad € 206,58;**
- 4) per violazione alle norme dell'art. 22: divieto di danneggiare ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura sui cestini stradali:
 - a) **da € 25,82 ad € 206,58;**
- 5) per violazione alle norme di cui all'art. 4: mancato conferimento e conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - a) **da € 25,82 ad € 154,94;**
- 6) per violazione alle norme dell'art. 25: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati:
 - a) **da € 51,65 a € 464,81;**
- 7) per violazione alle norme dell'art. 26: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
 - a) **da € 51,65 a € 464,81;**
- 8) per violazione alle norme dell'art. 27: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:
 - a) **da € 103,29 ad € 619,75 oltre agli oneri di pulizia dell'area;**
- 9) per violazione alle norme dell'art. 30: divieto di distribuire volantini:
 - a) **da € 25,82 ad € 154,94;**
- 10) per violazione alle norme dell'art. 23: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
 - a) **da € 25,82 ad € 206,58 se il conferimento riguarda rifiuti urbani;**
 - b) **da € 103,29 ad € 619,75 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;**
 - c) **da € 206,58 ad € 1.084,56 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi;**
- 11) per violazione alle norme dell'art. 31: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
 - a) **da € 25,82 ad € 154,94.**